

Il Capo Reparto Responsabile dell'Acquisto o suo delegato DICHIARA:  
 La Corretta esecuzione dei lavori o servizi specificati sulla presente fattura o documento  
 La corretta funzionalità della fornitura specificata sulla presente fattura o documento

In fede

VISTO SI LIQUIDA IN € 30.000,00  
IL DIRETTORE GENERALE

CONVENZIONE DI RICERCA

MANDATO CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E RIACENZA

Tra

N. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – Dipartimento di Bioscienze, Parco Area delle Scienze 11A - 43124 Parma, Partita IVA 00308780345, nella persona del suo legale rappresentante Magnifico Rettore Prof. Loris Borghi

e UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – Dipartimento di Ingegneria Industriale Parco Area delle Scienze 181/A- 43124 Parma, Partita IVA 00308780345, nella persona del suo legale rappresentante Magnifico Rettore Prof. Loris Borghi

e UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – Dipartimento di Economia, Via F. Kennedy, 26 - 43125 Parma, Partita IVA 00308780345, nella persona del suo legale rappresentante Magnifico Rettore Prof. Loris Borghi

e Azienda Speciale STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI, Viale Tanara, 31/a - 43121 Parma C.F. 00166540344 rappresentata dal Dott. Andrea Zanlari C.F. ZNLNDR51S29G337D

e SOCIETA' SMC s.r.l. Via Felino n. 6 - 43044 Collecchio (Parma) Partita IVA 01976470342 In persona del legale rappresentante pro-tempore Signor Andrea Sgargi C.F. SGRNDR56C07F219G

e UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI, via Al Ponte Caprazucca n. 6/A – 43121 Parma, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. Alberto Figna C.F. 80005590346

Premesso che

a) l'Università di Parma nella persona di alcuni Esperti / Ricercatori sta studiando procedimenti volti alla valorizzazione energetica e ambientale di materiali di origine vegetale e animale (biomasse);

b) ritiene che il progetto di ricerca oggetto del presente accordo meriti di essere perseguito e coltivato al fine della messa a punto di un sistema per la trasformazione di dette biomasse in fertilizzanti (biochar) utili per scopi ambientali;

c) l'attività di sperimentazione richiede di raccogliere il materiale idoneo, rielaborarlo con un impianto di pirolisi dal quale ottenere un certo materiale (biochar);

d) detto materiale (biochar) sarà studiato, funzionalizzato e sperimentato per ripristino ambientale;

e) l'Università di Parma intende sviluppare tale progetto di ricerca, non solo con le risorse già coinvolte nel progetto di ricerca, ma coinvolgendo anche ulteriori collaboratori con l'assegnazione di borse di ricerca, assegni di ricerca e contratti;

f) per la esecuzione delle ricerche proposte è necessaria la disponibilità di una ditta specializzata e l'assistenza di personale idoneo;


g) l'impresa SMC s.r.l. ha l'impianto e le competenze necessarie per svolgere tale funzione ed è per questo stata invitata a partecipare al progetto e ha dato la sua disponibilità;

h) la SSICA - STAZIONE SPERIMENTALE ha manifestato il proprio intento a finanziare il progetto per un importo di € 60.000;

i) la CAMERA DI COMMERCIO ha manifestato il proprio intento a partecipare al progetto attraverso la SSICA

l) UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI ha manifestato la sua intenzione a finanziare il progetto per un importo di € 60.000;

tutto ciò premesso

 The block contains several handwritten signatures and stamps. On the right side, there is a rectangular stamp with the date "23 NOV 2015" and a handwritten number "25236" below it. At the bottom, there are three distinct handwritten signatures in black ink.

le parti come sopra precisate stipulano e convengono quanto segue:

**Art. 1. Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto e rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

**Art. 2 – Oggetto e Titolo del Progetto**

Oggetto della ricerca sarà la valutazione della efficienza di termoconversione e della sostenibilità economica e ambientale di un impianto pilota di pirolisi di medie dimensioni, per la produzione di syngas e di biochar a partire da residui dei processi di produzione del prosciutto e miscele di scarti di lavorazione del prosciutto con biomasse provenienti da attività agricole delle filiere Parmensi.

Le parti si pongono come obiettivo di realizzare innovazione di procedimento e/o di prodotto.

**Titolo del Progetto: Valutazione della efficienza di termoconversione e della sostenibilità economica ed ambientale di un impianto pilota di pirolisi per la produzione di syngas e di biochar a partire da residui dei processi di produzione del prosciutto e miscele di scarti di lavorazione del prosciutto con biomasse provenienti da attività agricole delle filiere Parmensi.**

**Art. 3 - Durata**

Il periodo di durata della presente convenzione di ricerca è concordato in 18 mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione. Alla scadenza, la convenzione potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.

Il progetto è suddiviso in fasi (allegato A):

- Con la prima fase si valuteranno i valori ottimali dei parametri operativi dell'impianto di pirolisi in funzione delle biomasse utilizzate. Inoltre si procederà all'analisi di sostenibilità economica e ambientale dell'intero processo.

- Con la seconda fase sarà verificata la qualità e la sicurezza ambientale dei biochar ottenuti e si passerà a valutare, prima in serra poi in campi confinati, l'efficacia dei biochar come ammendante agricolo.

- Con la terza fase si procederà ad un'analisi accurata dei possibili vantaggi economici e ambientali legati al processo di trattamento dei residui dei processi di produzione del prosciutto e miscele di scarti di lavorazione del prosciutto con biomasse provenienti da attività agricole delle filiere parmensi per valutare l'opportunità di applicare eventuali tecnologie innovative al trattamento di residui da impianti agroindustriali mediante impianti di taglia più grande e per implementare un efficace trasferimento tecnologico di queste conoscenze al mondo produttivo di Parma e provincia.

La durata di ciascuna delle fasi è specificata nell'allegato A che fa parte integrante del presente accordo di collaborazione.

**Art. 4 - Responsabile**

Le parti concordano sin d'ora di individuare come responsabile del progetto, per gli aspetti di coordinamento e per i rapporti tra gli esperti dell'Università e le altre parti, il Professor Nelson Marmiroli.

**Art. 5 - Personale**

In virtù del presente accordo è consentito alle persone coinvolte nella ricerca, previa comunicazione, di accedere ai locali ed ai laboratori dell'Università – (Dipartimenti di Bioscienze, Ingegneria Industriale e Economia).

Il personale coinvolto nel presente accordo dovrà uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore negli Enti/Aziende firmatari del presente accordo

Gli esperti eseguiranno le attività loro affidate con perizia e diligenza professionali e saranno professionalmente responsabili delle attività svolte.

**Art. 6 – Assicurazione**

Il personale conserva la posizione assicurativa dell'Ente di appartenenza opportunamente estesa, se il caso, all'operatività in sede diversa da quella dell'Ente di appartenenza.

**Art. 7 - Costo totale del progetto, finanziamento della ricerca, voci di spesa (allegato b)**

Il Costo totale del progetto è di € 240.000 per 18 mesi di cui:

€ 120.000 da cofinanziamento come specificato nell'allegato b

€ 120.000 esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/72 in quanto destinati ad attività istituzionale, in parti uguali da:

- SSICA- STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI per € 60.000
- UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI per € 60.000

L'intera somma verrà corrisposta al Dipartimento di Bioscienze secondo le seguenti modalità:

- 50% alla stipula del contratto (prima tranche)
- 50% al termine dei primi 12 mesi di attività (seconda tranche).

All'atto dell'introito il Dipartimento di Bioscienze si impegna a trasferire l'importo di € 40.000 come di seguito riportato:

	Prima tranche	Seconda tranche	Importo complessivo
Dipartimento di Ingegneria dell'Industriale	7.500,00	7.500	15.000
Dipartimento di Economia	2.500	2.500	5.000
SOCIETA' SMC s.r.l.	10.000	10.000	20.000

**Art. 8 - Esclusiva della realizzazione del progetto**

L'oggetto della presente convenzione di ricerca è realizzato in via esclusiva a favore dei partecipanti al progetto che sottoscrivono il presente contratto di collaborazione.

**Art. 9 - Autonomia e originalità del progetto**

Gli esperti si impegnano a non realizzare per terzi, progetti che costituiscano pedissequa imitazione di quelli oggetto del presente accordo di collaborazione.

**Art. 10 - Non interferenza con i diritti di proprietà intellettuale di terzi**

Gli esperti garantiscono a tutti gli effetti i partecipanti che l'oggetto del presente progetto e i risultati non interferiscono con i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

**Art. 11 - Esclusiva della prestazione**

Gli esperti si obbligano a non offrire e rendere né direttamente né tramite terzi, ricerche come quelle oggetto del presente accordo di collaborazione, a terzi.

**Art. 12 - Sicurezza sul lavoro**

Ciascuna parte informerà i propri collaboratori ed il personale impegnati nel progetto sugli eventuali rischi in conformità alla legge 626/94, nonché sulla necessità di dotarsi di eventuali dispositivi di protezione individuale che, ove necessari, fornirà in dotazione.

**Art. 13 - Verifiche periodiche e rendicontazione**

Per consentire la corretta esecuzione della ricerca, le parti concordano sin da ora sulla necessità di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dell'attività. Tali verifiche saranno effettuate nel corso di apposite riunioni con la presenza dei soggetti individuati quali referenti del progetto. In tali occasioni, le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività, che si rendessero necessarie in esito ai risultati fino a quel momento rilevanti. In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante del programma operativo.

La rendicontazione sarà fornita ai finanziatori dal responsabile della ricerca acquisiti i risultati organicamente presentati dalle singole unità di ricerca indicate all'art. 7, ai mesi sei, dodici e diciotto a partire dalla sottoscrizione della convenzione.

L'ultima rendicontazione fungerà anche da rendicontazione finale.

**Art. 14 - Segretezza dei lavori e del contenuto del progetto**

Le parti si obbligano alla più assoluta segretezza dei lavori, del contenuto del progetto e di ogni attività strettamente connessa e si impegnano ad obbligare parimenti coloro che collaborino con loro.

L'obbligo di segretezza ha durata pari a quella del contratto e per un periodo di tre /cinque anni dopo il suo esaurimento e/o scioglimento per qualsiasi causa.

**Art. 15 - Innovazioni e Diritti brevettuali**

I diritti di brevetto e/o altri diritti di proprietà intellettuale che abbiano ad oggetto innovazioni oggetto o derivanti dalla collaborazione di cui al presente contratto saranno di titolarità di tutti i partecipanti che sottoscrivono il presente contratto.

Ciascuna parte potrà sfruttare direttamente o indirettamente i diritti di proprietà intellettuale che derivino dal progetto restando inteso che dovrà riconoscere un equo corrispettivo a titolo di parziale royalties alle altre parti contitolari del brevetto e/o del diritto di proprietà intellettuale.

Le royalties, in caso di mancato accordo fra le parti, verranno stabilite da un collegio di arbitratori composto di tre membri nominati uno dalla parte licenziante, uno dalle altre parti contitolari del diritto e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

Il Collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento.

Se la determinazione è manifestamente iniqua ed erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal Giudice.

Il corrispettivo / royalties può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso fissato.

A ciascuna parte contitolare è riconosciuta un'opzione di priorità per l'acquisto mediante cessione della quota dei diritti di brevetto e/o di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale delle altre contitolari.

**Art. 16 - Risoluzione**

Ciascuna parte potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato in presenza di un grave motivo costituente giusta causa di risoluzione anticipata, mediante recesso da comunicarsi alle altre parti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si considera come giusta causa di risoluzione anticipata qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali sufficientemente grave da non permettere la continuazione del rapporto su una base di fiducia reciproca.

**Art. 17 - Divieto di recesso per la prima fase**

Le parti non potranno comunque recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine convenuto per la prima fase.

**Art. 18 - Riservatezza**

Termini e condizioni del presente contratto dovranno intendersi come confidenziali e, pertanto, nessuna delle Parti potrà divulgarne, in tutto o in parte ed in qualsiasi forma, il contenuto senza prima aver ottenuto il consenso scritto delle altre parti.

In caso di mancato accordo tra le parti le stesse si impegnano a non divulgare i fatti/atti/documenti non pubblici di cui sono venuti a conoscenza.

Il predetto obbligo sarà valido per tutta la durata del presente accordo di collaborazione e per un ulteriore periodo di due anni a partire dalla data di conclusione delle prestazioni oggetto dell'accordo stesso.

**Art. 19 - Divieto di cessione**

Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, se non previo accordo scritto tra le parti.

**Art. 20 - Accordi precedenti e modifiche**

Il presente contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le parti sulla materia oggetto del contratto.

Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere fatte per iscritto, a pena di nullità.

**Art. 21 - Clausole nulle**

L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

**Art. 22 - Tolleranza**

Comportamenti tolleranti di una parte non saranno costitutivi di alcun diritto a favore delle altre parti, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere diritti o inadempimenti.

**Art. 23 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità e/o l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, dei quali uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma.

La presente clausola non esclude la possibilità per ciascuna delle parti di ricorrere in via monitoria e/o d'urgenza ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

**Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

Le parti, nel caso di trattamento dei dati personali relativi al presente contratto, garantiranno il rispetto della normativa prevista dalla Legge 675/96 – tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

**Art. 25 - Registrazione**

Trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 II comma D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche.

Allegati parte integrante del presente accordo:

A) Progetto e programma

B) Costi

21 SET. 2015

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – per i Dipartimenti di Bioscienze, Economia e Ingegneria Industriale  
Magnifico Rettore  
Prof. Loris Borghi



SSICA- STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI  
in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Dott. Andrea Zanlari

SOCIETA' SMC s.r.l.  
in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Sig. Andrea Sgargi

UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI  
in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Dott. Alberto Figna

Si approvano in particolare le seguenti disposizioni:

8 (esclusiva della realizzazione del progetto); 9 (autonomia e originalità del progetto); 10 (non interferenza con i diritti di proprietà intellettuale di terzi); 11 (esclusiva della prestazione); 13 (verifiche periodiche e rendicontazione); 14 (segretezza dei lavori e del contenuto del progetto); 14 (durata dell'obbligo di segretezza); 15 (titolarità dei contraenti dei diritti di proprietà intellettuale); 15 (determinazione delle royalties); 15 (diritto di priorità per l'acquisto di quote di diritti di proprietà intellettuale); 16 (risoluzione); 17 (divieto di recesso per la prima fase); 18 (riservatezza); 18 (durata della riservatezza); 19 (divieto di cessione); 20 (accordi precedenti e modifiche); 21 (clausole nulle); 22 (tolleranza); 23 (clausola compromissoria).

21 SET. 2015

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – per i Dipartimenti di Bioscienze, Economia e Ingegneria Industriale  
Magnifico Rettore  
Prof. Loris Borghi



SSICA- STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI  
in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Dott. Andrea Zanlari

SOCIETA' SMC s.r.l.  
in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Sig. Andrea Sgargi

UNIONE PARMENSE DEGLI INDUSTRIALI  
in persona del legale rappresentante pro-tempore  
Dott. Alberto Figna



Società per Azioni  
 Cap. Soc. € 1.000.000,00 I.V.  
 Via E. Zaccanti 24/A  
 43122 PARMA - ITALY

Tel. 0521 / 785241  
 Fax 0521 / 774642  
 Fax Exp. (+39) 0521 / 273050  
 R.E.A. PR 162922  
 P. IVA 01574440341  
 Cod. Fisc. 01051770368

Sede legale:  
 Sede Amministrativa:  
 http://www.nilma.it

Spett.le  
 STAZ. SPERIM. PER IND. CONSERVE ALIMENT.  
 V.LE FAUSTINO TANARA, 31/A  
 STAZIONE SPERIMENTALE INDUSTRIA  
 CONSERVE ALIMENTARI - PARMA  
 43121 PARMA (PR) (IT) \*  
 \* 28 SET 2015 \*  
 1383

Spett.le  
 STAZ. SPERIM. PER IND. CONSERVE ALIMENT.  
 V.LE FAUSTINO TANARA, 31/A  
 43121 PARMA (PR) (IT) \*  
 P. IVA: IT 00166540344  
 Cod. Fisc.: 00166540344

**Fattura** N. doc. 850  
 Data doc. 07/09/2015 Valuta € Pag. 1  
 Codice Cliente 0175090  
 Agente 100  
 NILMA-SPA  
 RIMESSA DIRETTA A 60 GG. D.F.  
 Vs. banca: ABL: CAB: IBAN:  
 Vs. banca: CASSA DI RISP. PR E PC AG 4  
 ABL: 06230 CAB: 12704 IBAN: IT29G0623012704000082743367

Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
2040000	DIRITTO DI CHIAMATA PER ASSISTENZA	NR	1,00	55,00		55,00	22
2030000	MANO D'OPERA INTERVENTO	NR	2,00	55,00		110,00	22
40282016	CUSCINETTO 6206 2RS SCHEMATO	NR	2,00	34,00		68,00	22
40288019	ANELLO DI TENUTA 28x47x7	NR	1,00	21,00		21,00	22

Intervento di assistenza effettuato presso la  
 Vs. cucina (relazione n.2982 del 30/07/15)

Il Capo Reparto Responsabile dell'Acquisto  
 o suo delegato DICHIARA:  
 La Corretta esecuzione dei lavori o servizi  
 Specificati sulla presente fattura o documento  
 a corretta funzionalità delle forniture specificate  
 sulla presente fattura o documento  
 In fede \_\_\_\_\_  
 VISTO SI LIQUIDA IN € 309,88  
 IL DIRETTORE GENERALE  
 MANDATO CASSA DI RIFORMA DI PARMA E FIAMENZA  
 N. 295 DEL 03.11.2015

Tipo pagamento, Scadenza e Relativo Importo Rate  
 Rimessa 07/11/2015  
 309,88

Totale Merce	254,00	Sconti		Netto Merce	254,00	Spese di incasso		Spese di imballo		Spese di trasporto	
--------------	--------	--------	--	-------------	--------	------------------	--	------------------	--	--------------------	--

Cod. I.V.A.	22	Imponibile I.V.A.	254,00	% I.V.A.	22,00	Imposta in €	55,88	Totale in €	309,88
-------------	----	-------------------	--------	----------	-------	--------------	-------	-------------	--------

Totale Imponibile	254,00	Totale Imposta	55,88	Totale documento €	309,88
-------------------	--------	----------------	-------	--------------------	--------

Contributo CONAI assolto ove dovuto